

**Regolamento d'ordine interno
della
FERPA**

**Federazione europea dei
pensionati e delle persone anziane**

Indice

Articolo I Generalità	pagina 3
Articolo II Adesione	pagina 3
Articolo III Congresso	pagina 5
Articolo IV Comitato esecutivo	pagina 5
Articolo V Comitato di direzione	pagina 6
Articolo VI Comitato donne	pagina 6
Articolo VII Commissione finanziaria	pagina 7
Articolo VIII Segretario/a generale	pagina 7
Articolo IX Modifiche del Regolamento d'ordine interno	pagina 7

Articolo I Generalità

I.1

Il Regolamento d'ordine interno della FERPA è un'elaborazione delle disposizioni dello Statuto della FERPA e non può contraddire in alcun modo il testo e gli intenti dello Statuto.

I.2

La designazione e/o la sostituzione dei delegati di un'organizzazione affiliata devono essere notificati per iscritto al Segretariato della FERPA che ne informa il Comitato esecutivo della FERPA.

Articolo II Adesione

II.1

Le domande di adesione alla FERPA devono essere indirizzate al/alla Segretario/a generale della FERPA. Il/la Segretario/a generale istruisce la domanda di adesione esaminandone la conformità allo Statuto e consultando gli affiliati FERPA del paese di origine del richiedente. Negli otto mesi successivi alla domanda di adesione, il/la Segretario/a generale la sottopone per deliberazione al Comitato esecutivo della FERPA.

II.2

Le organizzazioni affiliate dichiarano ogni anno a fine gennaio il numero reale dei loro iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Su proposta del Comitato di direzione della FERPA, il Comitato esecutivo del secondo semestre di ciascun anno fissa le quote di affiliazione per l'anno successivo, da saldare in due rate.

Le organizzazioni affiliate devono versare le loro quote di affiliazione su richiesta del/della Segretario/a generale della FERPA.

II.3

Un'organizzazione affiliata deve comunicare con un anno di anticipo la sua intenzione di ritirare la propria adesione. Gli obblighi finanziari dell'organizzazione che intende ritirarsi restano in vigore fino all'ultimo giorno del periodo di adesione.

II.4

Il Comitato esecutivo può dichiarare decaduto lo stato di membro di un'organizzazione affiliata se tale organizzazione, nonostante i debiti solleciti, non versa le sue quote per due anni consecutivi.

II.5

Dopo esame del/della Segretario/a generale, ascoltata l'organizzazione affiliata in questione e consultato il Comitato di direzione, il Comitato esecutivo ha facoltà di sospendere l'adesione di un'organizzazione che violi lo Statuto della FERPA, manchi ai suoi obblighi, agisca contro gli interessi della FERPA o, per qualsiasi altro valido motivo, non risponda più ai criteri di ammissibilità quale membro della FERPA.

L'organizzazione affiliata sarà immediatamente informata delle ragioni motivanti la sua sospensione e ha diritto di proporre appello avverso la decisione di sospensione davanti al Congresso.

Il Congresso ha il diritto di radiare un'organizzazione affiliata.

II.6

Le domande per ottenere lo stato di osservatore devono essere indirizzate al/alla Segretario/a generale della FERPA.

Il/la Segretario/a generale istruisce la domanda di stato di osservatore esaminandone la conformità allo Statuto e consultando gli affiliati FERPA del paese d'origine del richiedente.

Negli otto mesi successivi alla domanda di stato di osservatore, il/la Segretario/a generale la sottopone per deliberazione al Comitato esecutivo.

II.7

Dopo esame del/della Segretario/a generale, ascoltata l'organizzazione con stato di osservatore e consultato il Comitato di direzione, il Comitato esecutivo ha facoltà di sospendere o revocare lo stato di osservatore di un'organizzazione che violi lo Statuto della FERPA, agisca contro gli interessi della FERPA o, per qualsiasi altro valido motivo, non risponda più ai criteri di ammissibilità allo stato di osservatore presso la FERPA.

II.8

Se un'organizzazione la cui adesione o il cui stato di osservatore è stato sospeso o revocato desidera fare domanda per una nuova adesione o un nuovo stato di osservatore, deve seguire nuovamente la procedura di richiesta di cui agli articoli II.1 o II.6.

Articolo III Congresso

III.1

Il Congresso è convocato dal/dalla Segretario/a generale della FERPA conformemente alle norme previste nello Statuto.

III.2

Su proposta del Comitato esecutivo, alla prima sessione del Congresso viene eletta una Commissione procedurale, composta da quattro delegati, che è responsabile del buon svolgimento del Congresso e che arbitra in caso di questioni procedurali e di interpretazione.

III.3

L'ordine del giorno preliminare, le relazioni e le proposte di risoluzione sono trasmessi ai delegati al Congresso almeno due mesi prima della data d'inizio della relativa sessione del Congresso.

III.4

Le proposte, risoluzioni o mozioni delle organizzazioni affiliate da dibattere in sede di Congresso devono essere inviate al Segretariato almeno tre mesi prima della data fissata per il Congresso. Le proposte delle organizzazioni affiliate sono sottoposte al Congresso accompagnate da un commento scritto del Comitato esecutivo.

Si possono sottoporre risoluzioni d'urgenza se riguardano eventi sopravvenuti dopo i termini fissati per il deposito delle proposte. La Commissione procedurale determina l'ammissibilità di tali risoluzioni prima di sottoporle al dibattito e al voto del Congresso.

Articolo IV Comitato esecutivo

IV.1

Il Comitato esecutivo è convocato dal/la Segretario/a generale e presieduto dal/la Direttore. Di norma, l'ordine del giorno e i documenti afferenti sono inviati ai partecipanti sei settimane prima della data della riunione, salvo casi di urgenza dovuti a eventi imprevisti. I destinatari hanno la possibilità di sollevare proposte e integrazioni fino a 30 giorni prima della data della riunione.

IV.2

Per aggiornare ed elaborare decisioni prese dai Congressi ordinari, a metà del periodo tra due Congressi ordinari sarà tenuta un'Assemblea di medio termine che avrà l'autorità del Comitato esecutivo.

Articolo V Comitato di direzione

V.1

Il Comitato di direzione, convocato dal/la Segretario/a generale e presieduto dal/la Direttore, si riunisce per lavorare in base all'ordine del giorno proposto dal/la Segretario/a generale. Di norma, la convocazione, l'ordine del giorno e i documenti afferenti sono inviati ai partecipanti un mese prima della data della riunione, salvo casi di urgenza dovuti a eventi imprevisti.

V.2

Ogni membro del Comitato di direzione può richiedere una consulenza o l'istituzione di un gruppo di lavoro. Il/la Segretario/a generale informa il Comitato di direzione sulle condizioni di finanziamento e i metodi di lavoro individuati per l'accordo di consulenza prima che qualsiasi decisione sia presa.

Articolo VI Comitato donne

VI.1

Le riunioni del Comitato donne sono convocate dalla sua Presidente. Il Comitato donne si riunisce di norma in occasione di ogni riunione del Comitato esecutivo e convoca almeno una riunione dell'Assemblea delle Donne della FERPA tra due Congressi. Il Comitato donne può organizzare ulteriori riunioni, se necessario.

VI.2

Le elezioni dei membri del Comitato di coordinamento del Comitato donne hanno luogo in ogni periodo di Congresso ordinario. Su richiesta della Presidente del Comitato donne, i membri sono invitati a proporre candidati per il Comitato di coordinamento. Alla prima riunione del Comitato donne, dopo essere stata nominata, la Presidente organizza l'elezione dei membri del Comitato di coordinamento. Il Comitato di coordinamento ha una composizione equilibrata dal punto di vista regionale.

VI. 3

Il Comitato di coordinamento si riunisce quanto meno prima di ogni sessione del Comitato donne.

VI.4

Il Comitato di coordinamento può eleggere una Vicepresidente del Comitato donne che può sostituire la Presidente in caso di assenza. Organizza anche le procedure per sostituire i membri del Comitato di coordinamento.

Articolo VII Commissione finanziaria

VII.1

La Commissione finanziaria elegge il/la suo/a Presidente fra i membri eletti dal Congresso.

VII.2

La Commissione finanziaria può eleggere un/una Vicepresidente in sostituzione del/della Presidente in caso di assenza.

Articolo VIII Segretario/a generale

VIII.1

I collaboratori e gli eventuali stagisti sono ingaggiati conformemente alle condizioni previste dai contratti collettivi e lavorano sotto la supervisione del/della Segretario/a generale.

Articolo IX Modifiche del Regolamento d'ordine interno

IX.1

Qualsiasi modifica del Regolamento d'ordine interno deve essere approvata con voto a maggioranza dei due terzi del Comitato esecutivo.



ferpa

FÉDÉRATION EUROPÉENNE
DES RETRAITÉS ET DES PERSONNES ÂGÉES